

Procedura per l'agibilità degli interrati dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. del 31 luglio 2020 n. 101

"norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti".

1. valutazione del rischio (misurazione short term):

- misurazione della concentrazione del gas radon in aria

In pochi giorni siamo in grado di offrirvi un rapporto di monitoraggio della concentrazione del gas radon in aria nei vostri ambienti di lavoro a prescindere dalla presenza di persone. Da anni utilizziamo strumentazione elettronica che fornisce grafici sulla media e i picchi dei valori in qualsiasi condizione climatica e di temperatura.

Non sostituisce la misura annua, ma è indispensabile per poi decidere e programmare i successivi interventi.

2. misurazione annua (Long term)

a - In caso di limiti di concentrazione INFERIORI alla normativa:

- 2 misurazioni consecutive della durata ciascuna di 6 mesi (totale 1 anno)
gli esposimetri devono essere posizionati esattamente negli stessi punti. Questa attività può essere svolta soltanto dalle aziende riconosciute come SERVIZIO di MISURAZIONE e DOSIMETRIA. Le stesse hanno l'obbligo di trasmettere i risultati delle misurazioni all' Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)".
- relazione finale dell'esperto di risanamento

ai sensi del D. Lgs. del 31 luglio 2020 n. 101.

b - In caso di concentrazione SUPERIORI alla normativa:

- diagnosi delle fonti di accesso
- intervento di risanamento degli ambienti

Solo successivamente al risanamento/mitigazione dell'ambiente, si procederà alla Misurazione annua (Long term), sicuri del risultato negativo.

Perché conviene effettuare la valutazione del rischio:

Se gli strumenti rivelano la presenza di gas radon in aria anche in un solo punto, il datore di lavoro **E' OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE** (art. 18 D. Lgs. 101/20):

- ❖ alle autorità sanitarie competenti (ARPA, ATS, ...)
- ❖ alle autorità competenti per le attività lavorative (INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro...)
- ❖ al personale interno
- ❖ ai fornitori
- ❖ agli organismi interni di vigilanza come l'OdV (D. Lgs 231/01)
- ❖ agli RSPP, ASPP, RLS (D. Lgs. 81/2008)
- ❖ rappresentanze sindacali (RSA, RSU...)

In questo caso si deve procedere al **RISANAMENTO/MITIGAZIONE** dell'edificio e poi programmare una nuova misurazione annua.

Inoltre, come prescrive lo stesso D. Lgs. 101/2020 negli edifici risanati la misurazione annua **DEVE** essere ripetuta ogni 4 anni anziché 8 anni.

Normative di riferimento:

- ✓ **D. Lgs. del 31 luglio 2020 num. 101**
("Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti")
- ✓ **D. Lgs. del 9 aprile 2008 num. 81** *("tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro")*